

DIDIER LETT

I REGISTRI DELLA GIUSTIZIA PENALE
(*LIBRI MALEFICIORUM*) NEI COMUNI ITALIANI
(SECOLI XII-XV)*

STRUTTURE, PROCEDURE, PRATICHE SOCIALI

Nel paesaggio storiografico italiano contemporaneo esiste la volontà di lavorare su tutte le differenti tipologie documentarie prodotte nell'Italia dei comuni. Così per gli studi sugli statuti comunali (che datano già nell'Ottocento e proseguono tutt'oggi con atti di convegno ed edizioni di fonti)¹ che per tutte le fonti istituzionali amministrative di carattere ordinario: delibere di organi consiliari (*riformanze*)², registri fiscali³, corrispondenze epistolari⁴, registri giudiziari e altro. Si tratta per questi ultimi di saggi spesso di grande respiro, che focalizzano testimonianze per così dire di

* Questo volume costituisce la pubblicazione degli atti del Convegno che si è svolto a l'école française de Rome nei giorni 6-8 giugno 2017, «Les registres de la justice pénale (*Libri maleficiorum*) et les sociétés de l'Italie communale (XII^e-XV^e siècle)». Vorrei ringraziare sentitamente l'École française de Rome, che ha accettato di mettere a disposizione la sua sede e di dare un sostegno finanziario, così come l'Institut Universitaire de France (IUF), di cui sono stato membro senior dal 2013 al 2018. I miei ringraziamenti vanno anche al gruppo di lavoro costituito per l'organizzazione di questo convegno durante due incontri preliminari, nel maggio 2014 (Roma, EFR.) e nel novembre 2015 (Firenze, Villa Finaly). Ringrazio infine tutti coloro che hanno contribuito con i loro saggi alla realizzazione di questo volume e tutti i presenti allo stesso Convegno romano, il cui programma può essere raggiunto all'indirizzo http://www.efrome.it/fileadmin/res/PDF_Flyers_Affiches_Programmes/Moyen_Age/Prog_Les_registres.pdf. *Last but not least*, vorrei ringraziare caldamente Rossella Rinaldi per avere accettato di mettere in un vero italiano questa introduzione e il mio articolo (*infra*).

¹ Per la bibliografia e l'inventario delle fonti, Albini – Bulgarelli 1998; Bulgarelli – Dondarini 2009e *Catalogo* 1943-1999. Di recente, i nostri atti di convegni: Lett 2014 (con una bibliografia, p. 523-535), Lett 2017; Lett 2018a; Lett 2019; Lett 2020.

² Sbarbaro 2005; Tanzini 2014.

³ Si veda il convegno pisano del settembre 2014, intitolato *Bureaucratie, administration, comptabilité et écritures cursives*, nel quadro del programma *Écritures grises* (vedi *infra* nota 5).

⁴ Davide 2013 e Giovanni – Cammarosano 2013.

scrittura pragmatica, ordinaria e burocratica, la cosiddetta «scrittura grigia»⁵: testimonianze, ancora, che potrebbero definirsi «di bassa intensità» nel senso che hanno una validità di breve durata (diversamente da diplomi, privilegi e statuti) e riguardano circostanze ben determinate, centrando volta per volta un caso preciso. Se gli statuti sono testi solenni, prodotti per essere se non definitivi almeno conservati per tempi medi e lunghi, pur con precauzioni e rimaneggiamenti, le altre fonti cui si è accennato, le scritture ordinarie, sono prima di tutto documenti di gestione della cosa pubblica emessi dai comuni. Si tratta in altri termini di scritture destinate all'azione, a volte incombente e impellente, che racchiudono finalità performative. Spesso risultano tracciate in grafia corsiva piuttosto frettolosa. Non sempre fascicoli e carte sciolte sono raccolti in libri ma sono spesso riuniti insieme in forma di quaderni rilegati privi di copertina. Queste caratteristiche conservative contrastano nettamente con il valore di sacralità attribuito ai privilegi concessi alle città e alla normativa delle città stesse (*libri iurium* e statuti): ricopiati nei volumi preziosi esibiti dalle autorità urbane, tali testi sono tracciati in grafie regolari e curate esteticamente, non di rado arricchiti da miniature. Sappiamo però che la «Rivoluzione documentaria» dell'Italia comunale ha conosciuto una delle sue più potenti espressioni anche attraverso le poche carte ripetitive dell'ordinaria amministrazione⁶.

I registri della giustizia penale (*libri maleficiorum*), ai quali il nostro volume è dedicato, si inscrivono pienamente nella categoria delle scritture ordinarie. In senso proprio, i *libri maleficiorum* raccolgono le registrazioni di atti criminali in forma di *liber*. Anche su questa tipologia documentaria, la bibliografia attuale è abbastanza ricca, in particolare in tema di conservazione e questioni procedurali⁷, di

⁵ Su questi documenti di gestione ordinaria dell'amministrazione istituzionale, anche se per un'area geografica diversa tra Reno e Schelda: Bertrand 2015, oltre ai lavori del gruppo *Écritures grises. Les instruments de travail administratifs en Europe méridionale (XII^e-XVII^e siècles)*, coordinato da Clémence Revest, Johann Petitjean e Arnaud Fossier: <https://ecrituresgrises.hypotheses.org>.

⁶ Su questo concetto, Maire Vigueur, 1995, a proposito del saggio classico di Cammarosano 1991; inoltre, più recentemente, Francesconi 2014.

⁷ Vallerani 1991; Vallerani 1993; Vallerani 2001; Vallerani 2005; Maire Vigueur – Paravicini Bagliani 1991; Maffei 2007; Zorzi 1988; Zorzi 1989; Sbriccoli 1998, Giorgi – Moscadelli – Zarrilli 2012; Nicolaj 2004; *Ricerche storiche* 1988, dedicato a istituzioni giudiziarie e aspetti della criminalità nella Firenze tardo-medievale; Belloni 1991; Antoniella – Carbone 2004; Cutini 1986; Imbriaci 1990; Magnani 2011; Panero 1990; Schioppa 1981; Davide 2008; Sbriccoli 1988, 1998 e 2007. Costituiscono fatti eccezionali le edizioni: vedi Marcacci 1975 e la trascrizione integrale di un registro giudiziario prodotto dalla curia del Capitano del Popolo di Perugia nel 1287.

conflitti politici⁸, di società⁹. Il presente volume, per certi aspetti, si pone in continuità con quello che riunisce gli Atti del Convegno di Siena del 2008, *La documentazione degli organi giudiziari nell'Italia tardo-medievale e moderna*¹⁰, concentrandosi, tuttavia, solo sugli ultimi quattro secoli del Medioevo e sulla documentazione della giustizia penale dei comuni, alla quale ci si è rivolti nell'ottica dello studio della storia sociale. L'obiettivo fondamentale è quello di mostrare l'intreccio costante e la sinergia tra pratiche sociali, procedure e conoscenze giuridiche. Per comprendere compiutamente il caso criminale, qui inteso come fatto sociale veramente accaduto, è necessario analizzare nel profondo l'articolato momento processuale, che costituisce una ricostruzione scritta del fatto. Tutte le nostre informazioni provengono da una fonte giudiziaria e dalle modalità di svolgimento del processo. Non va dimenticato che quanto leggiamo nei *libri maleficiorum* è il risultato di un lungo iter, dalla denuncia e dall'ascolto della deposizione all'ultima scrittura – quella della sentenza – passando attraverso la sistemazione e la rimozione delle informazioni superflue. È questa la ragione per cui ricostruire una storia seriale del crimine a partire da questa documentazione è azzardato; è rischioso analizzare il trend quantitativo del crimine stesso poiché la documentazione ci informa più sul funzionamento della giustizia e sulle dinamiche di percezione del reato da parte della società che sulla presenza reale della criminalità¹¹. Al di là dei contenuti stereotipizzati della procedura, possiamo accogliere la proposta di Nella Lonza, in questo volume, e scrutare «tra le righe» delle carte dei registri con pragmatismo e cautela: l'obiettivo sarà cogliere l'iter redazionale del materiale giudiziario, i modi di costruzione di queste «narrative giudiziali» attraverso il passaggio dalla parola pronunciata in volgare alla resa formale e scritta della parola medesima, in lingua latina.

Con le dovute cautele metodologiche è possibile individuare e analizzare separatamente le differenze procedurali a seconda del tipo di reato, stabilire una tipologia dei reati sulla base del sesso, dell'età o dello status sociale o alla luce delle pene comminate. E, ancora, approfondire il problema cruciale dell'evoluzione del

⁸ Milani 2003; Blanshei 2010; Vitiello 2016; Magnani 2014.

⁹ *Quaderni storici* 1987; Bellabarba – Schwerhoff – Zorzi 2001; Chiffolleau – Gauvard – Zorzi 2007; Dean 2007; Blanshei 2018; Bonfiglio Dosio 1978; Colesanti – Santoro 2008; Rizzo 1999. Per studi sul genere e sulla sessualità, v. la bibliografia citata *infra*, p. 271-462. Esistono anche oggi delle tesi recenti su questo tipo di fonti spesso in relazione con gli statuti e con una dimensione sociale: Cucini 2014; Graziotti 2014; Vise 2015; Buyck 2016.

¹⁰ Giorgi – Moscadelli – Zarrilli 2012.

¹¹ Vedi, in particolare, Sbriccoli 1988.

sistema giudiziario e penale negli ultimi secoli del Medioevo, indagare il disciplinamento della società, verificare se l'affermazione di poteri oligarchici e signorili del Trecento e del Quattrocento abbia modificato o meno lo stesso sistema giudiziario e penale. Dobbiamo interrogarci, tra gli altri aspetti, a proposito delle pratiche repressive, della loro arbitrarietà ed efficacia e dell'effettivo ricorso alla tortura, puntualmente contemplata dalla normativa. Dobbiamo quindi chiederci se la giustizia comunale sia stata socialmente efficace.

La produzione dei libri maleficiorum e il loro ruolo nei sistemi documentari

Censimento

Nel 1989, Andrea Zorzi sottolineava la difficoltà di compilare un inventario delle fonti giuridiche per l'intera Italia comunale dati gli assetti politico-istituzionali ben diversificati delle numerose realtà urbane¹². A ciò va aggiunto il fatto che taluni comuni, comprese le grandi città, hanno perduto tutta o gran parte della documentazione del periodo medievale: a Firenze, ad esempio, ciò è accaduto a causa dell'incendio dell'archivio della Camera del Comune del 1343. Ad Arezzo, ancora, nulla si conserva anteriormente al 1384, l'anno nel quale il materiale documentario venne distrutto da un grave incendio. Per la Sardegna medievale, Alessandro Soddu segnala, in questo volume, l'assenza (o la perdita) della documentazione di carattere penale. Ad Ancona, nelle Marche, non si conserva alcun *Liber maleficiorum*: il locale Archivio di Stato risulta danneggiato, soprattutto in seguito all'incendio del 1532 appiccato dalle truppe pontificie. L'Archivio storico comunale di Camerino è stato bersagliato da traumatiche vicende cittadine, come i saccheggi del 1259 e del 1499 e il terremoto del 1799. Il recente sisma che ha colpito le Marche alla fine d'ottobre 2016 non permette più oggi di accedere e consultare le ricche fonti conservate a San Ginesio, San Severino e Tolentino.

Per la realizzazione di un inventario complessivo possiamo disporre di un parziale elenco di fonti archivistiche di ambito giudiziario criminale, città per città (con datazione *a quo*), elaborato da Elena Maffei nella *Guida generale degli Archivi di Stato italiani*¹³. Si tratta però di un inventario in gran parte basato su quanto conser-

¹² Zorzi 1989.

¹³ Maffei 2007, p. 67-69.

vato, appunto, negli Archivi di Stato e quindi valido solo per le grandi città. È noto che la maggiore parte dei *libri maleficiozum* non si trova presso gli archivi statali ma in biblioteche e archivi comunali, che talora non garantiscono l'ottimale conservazione del materiale e la disponibilità di strumenti di accesso e ricerca adeguati, soprattutto di inventari ragionati.

Un'ottima e ampia rassegna di fonti giudiziarie ci è stata recentemente offerta da Andrea Giorgi e Stefano Moscadelli, nel saggio dal titolo *Conservazione e tradizione di atti giudiziari d'Antico regime*, in cui gli autori qualificano il lavoro, con note di modestia, come «una timida 'geografia della conservazione'»¹⁴. Si tratta in verità di un censimento di grande portata e interesse da cui emerge, tra l'altro, che l'Italia comunale è ricca di documentazione sulla giustizia penale anche nei centri minori. Basti considerare che si conservano oltre 250 registri giudiziari prodotti dai tribunali del Piemonte sabauda entro il XV secolo (Paolo Buffo) e che in area friulana i processi criminali rappresentano una serie continua a partire dagli anni venti del Quattrocento (Lorenzo Freschi). Miriam Davide ha centrato la propria analisi sui registri di giurisdizione criminale di Trieste, che prendono avvio nel XIV secolo e continuano con alcune interruzioni sino alla fine del XVIII secolo.

Cercare di stabilire una «geografia delle fonti» della giustizia penale o una mappatura dei *libri maleficiozum* è senza dubbio un progetto ambizioso. Ma, d'altra parte, rappresenta un percorso obbligatorio per cogliere disuguaglianze o affinità tra le varietà regionali dell'Italia comunale. In questo volume si è fatta la scelta di puntare sulle differenze regionali e locali. Alcuni contributi riguardano territori oppure città già ben indagati, come la Toscana, Firenze, Siena, Bologna e Milano. Altri si focalizzano su realtà comunali più trascurate dagli studi: Dubrovnik, la Sicilia e la Sardegna, alcune «quasi-città» delle Marche (Tolentino o San Severino), il Piemonte sabauda e il Friuli. In un contesto storiografico italiano che da qualche anno ha dedicato una certa attenzione ai centri minori, l'inventario non dovrà ignorare le piccole città e i comuni rurali.

Alcuni dei saggi qui raccolti percorrono la pista interessante della documentazione giudiziaria prodotta dalle comunità rurali, da cui è possibile ricavare informazioni sia sul funzionamento dei tribunali locali sia sulle dinamiche sociali. È quanto proposto da Lorenzo Freschi per due *comunitates* friulane, Gemona e Cividale, e Lorenzo Tanzini per i territori toscani soggetti ai diversi rami della famiglia comitale dei Guidi lungo il XIV secolo.

¹⁴ Giorgi – Moscadelli 2012 (p. 115 per la citazione).

Vocabolario e lingue

Nelle indagini è necessario dedicare attenzione al lessico utilizzato dagli ufficiali redattori delle scritture per designare i *libri maleficiorum* stessi. Il termine è generico, e racchiude al suo interno la terminologia più adeguata per le diverse fasi procedurali di rito: *libri accusationum*, *libri inquisitionum*, *libri condemnationum*, *libri deffensionum*, *libri testium* o *libri sententiarum*. In quest'ottica, il *proemium* di ciascun *liber* va esaminato con molta cura dal momento che fornisce informazioni sui contenuti del medesimo e, quindi sulla presenza o meno delle diverse fasi procedurali di rito. Sulla prima carta del *liber malefici* di Macerata (1461-1462) leggiamo:

*In Dei omnipotentis nomine Amen. Hic est liber sive quaternus maleficiorum comunis et hominum civitatis Macerate, continens in se omnes et singulas prosecutiones, inquisitiones, querelas et accusationes ipsorumque intentiones, inchoationes, missiones copiorum, condanitiones, commissiones citationum cum eorum relationibus, fideiassiones therminos, licentias, admonitiones, indictiones testium et ipsorum citationes ac relationes eorum, ecc*¹⁵.

Il confronto sistematico dei testi incipitari dei registri, nei diversi periodi della storia dei comuni, dovrebbe rivelare varietà terminologiche e rispecchiare in questo differenti pratiche della giustizia penale. A Dubrovnik, la titolazione più tradizionale è *libri maleficiorum*. Ma, intorno al 1440, si fanno precise distinzioni: i registri relativi alle città iniziano a essere denominati *Lamentationes* (o *Lamenta*) *de intus*, mentre quelli riservati ai delitti commessi all'esterno della stessa costituiscono *Lamentationes* (o *Lamenta*) *de foris* (Nella Lonza). Il significato di questo cambiamento lessicale va certamente approfondito.

Alla fine del Medioevo, i *libri maleficiorum* sono ancora, prevalentemente, redatti in lingua latina. Tuttavia, in alcune parti del testo si rintraccia l'intrusione del volgare, il cui uso è sistematico quando il notario fa parlare i protagonisti, cioè coloro che si sono insultati. Così, chi scrive segnala che una certa persona pronuncia «*verba injuriosa et contumchosa, videlicet...*». Al *videlicet*, che funziona come le nostre virgolette in apertura, non fanno seguito parole latine, e l'ingiuria, come fosse più vicina alla realtà (ma non è mai la voce viva di chi parla), è annotata in volgare: «Tu menti per la gola», «Sei figlio di una prostituta», «sozza puttana» o «ladro

¹⁵ ASM, Archivio priorale, *Libri malefici* 704 (relativo al periodo 1 novembre 1461 al 30 aprile 1462), carta 1.

e traditore». Paolo Cammarosano ha attirato la nostra attenzione su altre parti del testo che potrebbero essere in volgare. Precisa lo studioso: «le cedole di querela e le domande di grazia sovente sono in volgare, e una delle piste di cui disponiamo per conoscere fondi con atti giudiziari è proprio quella delle raccolte di testi di lingua»¹⁶. La realtà sociolinguistica nei *libri maleficiorum* può essere molto complessa, come nel caso di Dubrovnik alla fine del Medioevo studiato da Nella Lonza. Nell'antica Ragusa possiamo osservare l'uso di quattro lingue: il latino, lingua ufficiale degli atti delle istituzioni pubbliche e del notariato; l'italiano, che ha anche una forte tradizione scritta; il «raguseo», usato dal patriziato locale e poco presente come lingua scritta; infine, il «croato», la lingua più utilizzata nella vita quotidiana.

Cronologia

Mettere a fuoco i *libri maleficiorum* per un arco di tempo ampio, che va dal XII secolo al XV secolo, impone di osservare attentamente tutto il ventaglio dei mutamenti propri della scrittura, delle registrazioni, della conservazione, delle procedure e delle pratiche. A partire da quale periodo una comunità ricorre a uno specifico tipo di documento per registrare i casi della giustizia penale? In questo volume, Andrea Giorgi mostra come i primi atti della giustizia criminale siano sparsi nei registri notarili oppure in fogli sciolti. In seguito, con la «Rivoluzione documentaria», progressivamente, i comuni dedicano a queste tipologie testimoniali libri specifici. Paolo Cammarosano studia un manoscritto membranaceo custodito all'Archivio di Stato di Siena degli anni 1232-1237, considerato la registrazione senese più antica di atti di natura penale. Assistiamo gradualmente, soprattutto a partire dalla creazione dei regimi popolari, alla separazione tra registri penali e registri civili¹⁷: è la conseguenza diretta dalla specializzazione degli organi giudiziari¹⁸. L'*Ars notaria* di Ranieri da Perugia (1233) o la *Summa totius artis notariae* di Rolandino (1257) insistono sulla necessità di distinguere il processo criminale accusatorio da quello civile. Tuttavia, nel territorio signorile soggetto ai Guidi, in Toscana, la divisione tra libri delle cause civili e registri di cause penali (inquisizioni e/o accuse), si realizza solo a partire dal 1393. Ugualmente, a Dubrovnik questa distinzione è molto tardiva; qui la specializzazione delle istituzioni giudiziarie, e quindi i registri ben separati, compaiono solo dalla prima metà del Quattrocento.

¹⁶ Cammarosano 2012, p. 29.

¹⁷ Maire Vigueur 1991, p. 107.

¹⁸ Cammarosano 2012, p. 28.

Omogeneità e differenze regionali

Il confronto tra le diverse regioni dell'Italia comunale permette di cogliere punti comuni e differenze nella produzione e conservazione dei registri, nella procedura e nelle pratiche documentarie. In alcune regioni, tutte le fasi della procedura sono trascritte in un unico registro, che si sviluppa dunque dalla denuncia alla sentenza: è il caso di Liguria, Marche e di Torino. In altre regioni, le fasi procedurali sono sul piano della scrittura separate, come in Toscana, a Perugia o a Bologna dove esistono un registro per la denuncia, un altro per la difesa, un altro per le deposizioni dei testimoni, un altro per le sentenze (*libri accusationum*, *libri inquisitionum*, *libri condemnationum*, *libri sententiarum*, *libri deffensionum*, *libri testium*). La situazione può cambiare nel tempo e il libro di sentenze distaccarsi dal libro principale. A Dubrovnik, attorno al 1332, accanto ai registri principali (*libri maleficiorum*), venivano redatti i registri delle condanne (*libri condemnationum*). Nel Piemonte sabauda, a partire dagli anni venti del Trecento, assistiamo alla redazione parallela di libri *maleficiorum* e di libri *condempnationum*. I primi contengono tutti gli atti relativi alle cause dibattute nella *curia*, tranne le sentenze che sono invece contenute nei secondi (i libri *condempnationum*).

Le differenze regionali nell'ambito della nostra documentazione penale vanno poste in relazione con il periodo considerato, con la dimensione della comunità (città, «quasi-città», piccoli città, *terre*, *castra*, ecc.) e il loro grado di autonomia, oltre che con il livello di specializzazione degli uffici. Nelle città-stato, ancora nel Quattrocento, le capacità di «irradiazione» della Dominante variano da una comunità all'altra, così come il *dominum*, che conosce differenti forme di affermazione¹⁹. Quindi, esiste un legame stretto tra la rete urbana e il paesaggio documentario (all'interno del quale stanno i nostri *libri maleficiorum*). È possibile che nelle piccole comunità le tipologie documentarie siano più complesse (o meno rigide). Lorenzo Tanzini ha mostrato che il processo di signorizzazione all'interno dello Stato fiorentino, nel Trecento e nel Quattrocento, produce una relativa omogeneità, un consolidamento e una standardizzazione delle pratiche nonché una tendenza all'unicità documentaria (da diversi libri si passa ad un libro unico). Scrive l'A.: «La tendenza più vistosa a livello generale è senza dubbio quella che vede la fine dell'uso di redigere le cause penali in singoli registri per tipologia di atto, e il prevalere della composizione di un solo *liber maleficiorum* dell'ufficiale, in cui tutti gli atti

¹⁹ Chittolini 1991.

per un singolo processo vengono raccolti in un unico dossier, ad eccezione della sentenza riportata nella sezione penale del medesimo libro. Quello del passaggio tra la registrazione per tipologie d'atto al *liber* dell'ufficiale è un cambiamento più generale del caso singolo: ad un tipo di registrazione degli atti giudiziari funzionale alle diversificate strategie di gestione del conflitto subentra un'impostazione a carattere più marcatamente pubblicistico di giustizia come esercizio del potere»²⁰.

L'evoluzione interessa anche i modi di conservazione della materia giudiziaria. In questo volume Andrea Giorgi individua una tendenza generale, dal Duecento in poi, al passaggio dei notai dalle botteghe alle *camere communis*.

La posizione dei *libri maleficatorum* nel sistema documentario e la circolazione documentaria

Le fonti della giustizia penale dei comuni vanno necessariamente studiati all'interno della più vasta produzione documentaria dei comuni medesimi, di altre istituzioni presenti in loco e di un'autorità superiore che esercita a livello locale il proprio *dominium* (signori, principe, re, papa): in altri termini, i *libri maleficatorum* vanno innestati in un preciso sistema documentario. Nei comuni italiani degli anni 1230-1250, si realizzò «un sistema di scritture {comunali} strettamente interconnesso»²¹ che moltiplicò le possibilità per i vari corpi e ufficiali produttori di documenti di controllarsi a vicenda, favorendo spesso la conservazione di tutte le operazioni di scrittura in un luogo unico (per questa ragione i problemi legati all'archiviazione e alla conservazione dei *libri maleficatorum* rientrano pienamente nei nostri interessi di ricerca e studio). È dunque più che opportuno esaminare l'intensità, la natura e le forme di interconnessione tra i registri della giustizia penale e gli altri documenti emanati dalle autorità municipali: statuti, *reformanze*, *concilia*, immagini e testimonianze epigrafiche e altri ancora²². In questo volume, Paolo Buffo esamina i rapporti tra i registri giudiziari e altre scritture di governo, soprattutto contabili ed epistolari, nel principato sabauda piemontese nei secoli XIII e XIV. La giustizia è un potere sovrano e quindi strettamente dipendente dal grado di autonomia di città e abitati rurali considerati. Il posto occupato dalla documentazione giudiziaria nel paesaggio documentario complessivo è correlato alla dipendenza o all'autonomia

²⁰ Tanzini 2012, p. 796.

²¹ Baietto 2002, p. 663.

²² Come si è tentato di fare per gli statuti urbani: Lett 2018a.

delle comunità. Nei territori piemontesi dei Savoia intorno all'anno 1300, il controllo politico della dinastia principesca si esprime anche in forma di esercizio della giustizia. Studiando le aree signorili toscane della famiglia comitale dei Guidi lungo il Quattrocento, Lorenzo Tanzini rintraccia nelle imbreviature notarili atti giudiziari in forma di sentenze; ciò significa che le precedenti fasi procedurali vennero registrate altrove, diversamente dai processi civili che mantennero integra la loro compattezza scrittoria.

In quest'ottica, è fondamentale focalizzare la circolazione documentaria e la permeabilità delle fonti. I *libri maleficiorum* non si isolano facilmente dagli statuti comunali, perché, come è noto, la maggior parte delle formule notarili proviene direttamente dalle rubriche statutarie. Nella parte iniziale di un processo, la *relatio*, ad esempio nel caso di una rissa, il notaio deve usare sempre formule di rito dalle quali dipende anche l'importo della pena pecuniaria: se il fatto è avvenuto *cum* o *sine sanguinis effusione* (a volte, *modica* o *maxima*); se il colpo è stato sferrato sopra o sotto il collo; se il colpevole portava l'arma sul lato o no (un elemento che rivela il livello di premeditazione); se l'arma utilizzata era di legno o di ferro; e, ancora, se il reato è stato compiuto di notte o di giorno, ecc. Alla fine della *relatio* il notaio segnala quasi sempre che il crimine è avvenuto «*contra formam juris statutorum et ordinamentorum*». Quanto alla sentenza, è necessario dichiarare che è stata pronunciata «*secundum formam juris statutorum et ordinamentorum*» della comunità.

Questa permeabilità delle fonti può essere riscontrata anche attraverso la presenza, nei *libri maleficiorum*, di *petitiones* (suppliche), in latino o in volgare, oppure di copie di delibere comunali o, ancora, di corrispondenza ufficiale cittadina. Nelle ultime carte del registro giudiziario, non è raro trovare a guisa di promemoria il testo di qualche rubrica statutaria: «*statuimus et ordinamus...*». Paolo Cammarosano ha sottolineato i legami stretti tra fonti giudiziarie e fonti fiscali, e precisa «L'intersezione tra *criminalia* e fonti di matrice finanziaria e fiscale, attestata ad esempio a Genova con i registri di condanne conservati dalla metà del Trecento, ha poi grande rilievo nel caso piemontese, ove tra le fonti per la storia della giustizia penale primeggiano i rendiconti delle castellanìe, testi copiosi e per alcune sedi, come Torino e Savigliano, di bella continuità dal Duecento o dalla prima metà del Trecento»²³. Lo studioso dimostra che il registro senese esaminato (anni 1232-1237) è fondamentalmente un registro di condanne, ma con caratteri e contenuti di contabilità finanziaria e fiscale: esiste

²³ Cammarosano 2012, p. 19, nota 11.

perciò un'evidente contiguità fra i registri della giustizia e quelli della finanza pubblica cittadina. Sappiamo che i libri *introitus et exitus* come i registri del camerlengo ci permettono di seguire l'incasso da parte del comune delle sanzioni, secondo quanto stabilito nella sentenza. Si tratta di dati scritti circolanti che richiedono un sistema di riferimenti incrociati da parte dei notai: talvolta in un determinato *liber* essi rinviano a elementi e contenuti di un altro *liber*, creando delle scritture oggettivamente interconnesse. Il sistema dei riferimenti funziona sia tra diverse tipologie documentarie sia all'interno della medesima. Nelle regioni in cui le fasi della procedura giudiziaria venivano separate e distribuite in diversi registri, non è raro rintracciare ad esempio nel *liber sententiarum* il riferimento alla carta del *liber inquisitionum* nel quale trova posto il processo relativo al caso stesso. In un *liber maleficiorum* torinese del 1383, al foglio 158v, a fianco della trascrizione della deposizione di un testimone (un certo Nicola Buazano) si legge: «videat deffensionem in libro deffensionum, cartam LXI sub tali signo»²⁴.

Il funzionamento delle istituzioni giudiziarie e i meccanismi della procedura

Per la comprensione dei ruoli degli attori sociali nel tribunale, non va mai trascurato lo studio della procedura: chi sono le persone che innescano il processo? Come e con quali protagonisti si dispiega la procedura?

Dall'accusatorio all'inquisitorio?

Sappiamo bene che, anche se la procedura inquisitoria conosce uno sviluppo molto consistente alla fine del Medioevo, essa non elimina quella accusatoria²⁵. Inoltre, la sua crescita è lenta e tardiva e la cronologia si diversifica assai passando da una regione all'altra. A Bologna, la prima traccia conosciuta della procedura inquisitoriale è legata a un frammento datato nel 1242. Questo non può ancora essere denominato *liber inquisitionum et testium* perché è un *quaternus* di dimensioni ridotte, una sorta di «diario di lavoro» del giudice, che contiene casi molto diversi. Nel frammento, la prima testimonianza è quella della vittima. In altre parole, la cono-

²⁴ Magnani 2014, p. 453.

²⁵ A Bologna, nel Duecento, Massimo Vallerani ha contato 150-200 processi inquisitori all'anno, contro 1200-1500 annuali di tipo accusatorio: Vallerani 2005, p. 116.

scenza del fatto è datata a partire dalla denuncia. Solo gradualmente, dalla fine del Duecento in poi, fanno la loro comparsa *rumor* e *clamor*, cioè viene creata la procedura *ex officio*²⁶. A Trieste, come sottolinea Miriam Davide in questo volume, la maggior parte dei processi dibattuti nel XIV secolo è ancora di natura accusatoria e dobbiamo aspettare la fine del secolo medesimo per vedere la diffusione piena del sistema inquisitorio, superando in termini quantitativi quello accusatorio. Ma, nel Quattrocento, la procedura accusatoria è ancora presente nei casi di ingiurie verbali e nelle percosse senza spargimento di sangue o senza l'uso di armi. È quindi fondamentale correlare la tipologia della procedura a quella del reato: l'accusatorio infatti è mantenuto per reati meno gravi «*sine sanguine*», che colpiscono la sfera privata, mentre l'inquisitorio occupa un posto privilegiato nei crimini «*cum sanguine*», che sconvolgono maggiormente l'ordine pubblico.

La procedura inquisitoria introduce un elemento essenziale di innovazione. Permette di sottrarre al privato (cioè alla vittima e ai vicini e parenti di quest'ultima) la gestione della giustizia criminale per attribuirla al potere pubblico. Le ragioni della pena non sono più correlate all'interesse di qualcuno ma a quello della città per garantire al meglio il mantenimento dell'ordine pubblico²⁷. La vittima viene relegata in secondo piano poiché nel sistema inquisitorio l'obiettivo prioritario è la salvaguardia della pace sociale, mentre il conseguimento della riparazione dei danni, anche se rivolta a una persona influente, ha un peso inferiore. *L'inquisitio* offre una soluzione più veloce ai conflitti e favorisce l'emarginazione delle persone di *mala fama* dalla società urbana.

Oggi, però, sono cadute le distinzioni nette tra i due tipi di procedura. Tra gli altri, Mario Sbriccoli e Massimo Vallerani suggeriscono di affrontare con cautela l'opposizione radicale tra le due forme²⁸. *L'inquisitio* è «un procedimento flessibile»²⁹ che non modifica in profondità la struttura dello scontro e permette sempre alle parti di prendere iniziative. *L'inquisitio*, ancora, non destituisce completamente il ruolo delle parti a vantaggio dell'autorità comunale³⁰. Di fatto, all'interno del medesimo modello, si possono riconoscere procedure diverse rispetto all'importanza del crimine, alla posizione e al grado di integrazione delle persone (vittime e colpevoli) nella comunità urbana, alla loro fama, ai rapporti tra le parti, all'*arbitrium* del giudice, ecc. L'aderenza alla fonte manoscritta,

²⁶ Vallerani 2012, p. 292-294.

²⁷ Sbriccoli 1991, p. 21.

²⁸ Sbriccoli 1998 (in particolare p. 246).

²⁹ Vallerani 2005.

³⁰ Vallerani 1990 (in particolare p. 280-281).

anche nei casi di piccoli procedimenti criminali, deve portare all'elaborazione di una storia pragmatica della procedura.

Sul piano formale esistono inoltre numerose espressioni composite «*Hec est quedam inquisitio que fit et fieri intenditur per [...] nec non ad denumptiationem et querelam da...*» o «*nec non ad denumptiationem et relationem da...*» o ancora «*ad denuptationem et querelam massari de terra...*». L'*inquisitio cum promovente*, «*inquisitio ibrida*»³¹, è assai frequente nell'iter procedurale, come mostra, per esempio, in questo volume Chloé Tardivel studiando le ingiurie a Bologna alla fine del Trecento. Il *promotor* o *procurator*, una sorta di *accusator* pubblico, può essere un ufficiale del comune (*sindicus*, *massarius*, *minister*) oppure una persona privata (il padre nel caso di uno stupro o il marito nel caso di un adulterio compiuto dalla moglie).

Lo svolgimento dei processi

Le caratteristiche degli atti giudiziari discendono essenzialmente dal modello generale della procedura romano-canonica del processo civile e penale e in questo e altro condividono con le istituzioni comunali, alle quali si deve la marcata omogeneità procedurale di cui s'è detto, le medesime vicende storiche. L'uniformità del procedimento è rafforzata dalla circolazione delle formule notarili, soprattutto da quella dei trattati giuridici come il *Tractatus de maleficiis* di Alberto di Gandino († 1310). Vanno sottolineati i forti elementi di continuità formale, lessicale e materiale: i registri giudiziari adottano una terminologia simile, sono redatti su quaderni dal formato standardizzato, ecc. Ma i caratteri degli atti giudiziari dipendono anche da specificità locali. La «Rivoluzione documentaria» è affiancata da una diversificazione delle pratiche documentarie che ricalcano le differenze regionali³².

L'impianto strutturale delle nostre scritture è ben conosciuto³³. L'esordio – *Hec est quedam inquisitio [...] facta contra et adversus* – è seguito dall'*intentio*, il momento in cui il podestà e il suo giudice manifestano la loro intenzione, la loro volontà di dar avvio al processo per scoprire la verità. Troviamo poi l'*incohatio*, la formula con la quale si dichiara aperta l'inquisizione (*incohata et formata fuit dicta inquisitio*). A partire dalla fine del Duecento in questa fase della procedura si inserisce la *missio copie ad cameram*, che rappresenta la necessità di redigere una copia per i notari della Camera degli Atti del comune. Se si tratta di una procedura *ex officio*, è necessario che si sviluppino *relatio et exhibitio* del fatto criminale con i testimoni *ad*

³¹ Vitiello 2016: capitolo 2, p. 54-87.

³² Camarosano 2012, p. 24.

³³ Per una sintesi chiara delle diverse fasi, Antoniella – Carbone 2004.

probandum. Se si tratta di *accusatio*, i testimoni vengono prodotti dall'accusa, mentre in caso di *inquisitio, ex officio*, i testimoni sono richiesti dal giudice; tutti i testimoni devono prestare giuramento prima della loro deposizione, sotto pena di una sanzione in denaro. Alle fasi iniziali seguono l'*admissio* e l'*informatio*, in cui il tribunale chiede una descrizione puntuale delle circostanze del reato; l'*informatio* costituisce una parte essenziale del processo perché orienta le domande che si intendono porre ai potenziali testimoni. Viene poi la *commissio primae citationis*: il nunzio deve andare alla casa dell'accusato o dell'accusata per comunicare la citazione in giudizio, lasciando, in caso di assenza (ed è frequente) una cedola sulla porta della casa, cedola che accorpa i capi d'accusa all'ordine di presentarsi in tribunale nell'arco di due o tre giorni *ad se excusandum et defendendum*. Se l'accusato non si presenta, si passa a una *commissio secundae citationis*, a volte a una terza citazione, cui segue una *commissio bampni* nella quale l'accusato è dichiarato contumace: *quod fuit et est contumax*. Se invece l'accusato si presenta si procede con la *constitutio* o *comparitio*, una tappa che può comprendere una *confessio* o una *excusatio*. L'*inquisitus* si impegna a mettersi a disposizione del giudice (la *promissio*) e presenta un *fideiussor* come garanzia del pagamento delle condanne pecuniarie; in assenza del garante dovrà andare in prigione (*ad carceres sub custodia*). L'accusato può presentare dei testimoni o quantomeno dei *capitula interrogatoria* per la propria difesa. In questo caso, viene eseguita la *productio* dei testimoni davanti al magistrato. Le loro deposizioni sono introdotte dalla formula *recepti, jurati et examinati*.

Le formalità della procedura vengono applicate in modo ora più ora meno costante, e sono segnalate, quasi sistematicamente, da un'indicazione grafica dei diversi segmenti della procedura criminale: si tratta di una distinzione ottenuta non solo con la separazione fisica delle fasi stesse (ovvero ricorrendo a spazi lasciati bianchi tra due fasi oppure dopo la notazione della data, anche se il giorno è lo stesso, *dicta die*) ma anche con la segnalazione a margine di titoli ricorrenti, che propongono la denominazione ossia i contenuti di ciascun segmento: «*inquisitio*», «*narratio*», «*intentio*», «*incoatio*», «*commissio-relatio citationis*», «*comparitio*», «*confessio*», «*iuramentum*», «*bampnum*», «*promissio*», «*licentia*», «*monitio*», «*relatio bampni*», «*approbatio*», «*terminus*».

Durata del processo e sospensione della procedura prima della fine del processo

La durata del processo è un altro fondamentale elemento di attenzione e di analisi. La normativa prevede un massimo di 40 giorni per il processo accusatorio e di 30 per quello inquisi-

torio. Ma cosa avviene nella pratica? L'impressione è che lo svolgimento dei processi sia più breve di quanto stabilito. A Torino, nel Trecento, i giudizi non superano mediamente una settimana³⁴. Un sondaggio effettuato all'interno del *liber maleficiorum* 155 di Tolentino (giugno-dicembre 1424) mostra che 19 processi durano meno di dieci giorni, 12 si prolungano da 10 a 20 e 14 si sviluppano per oltre 20 giorni³⁵. A Trieste, Miriam Davide, in questo volume, mostra che la durata è molto variabile: si passa da un minimo di una giornata a processi in cui il dibattimento si prolunga per molte giorni, con la convocazione e l'ascolto di numerosi testimoni.

Talvolta, più spesso nel caso di piccoli reati, la procedura termina dopo l'apertura oppure nel vivo processo. Quali sono le ragioni? Questo può avvenire perché il giudice decide in prima persona di chiudere il processo per mancanza o insufficienza di prove. La locuzione *non fuit probatum* che si legge nei registri giudiziari indica sempre una difficoltà incontrata nel reperimento delle informazioni necessarie all'emanazione della sentenza. Ma anche l'accusatore ha facoltà di interrompere il giudizio. Può succedere che nel corso dell'azione giudiziaria, resosi conto di non avere elementi sufficienti per provare l'accusa, egli preferisca pagare una piccola penale (avviare un'accusa era poco costoso, nell'ordine di qualche soldo) piuttosto che sobbarcarsi una multa molto più onerosa (questo accadeva quando il processo entrava nella fase probatoria). In altre circostanze, l'accusatore si trova costretto a interrompere il processo per mancanza di risorse economiche. L'accusato da parte sua può proporre un accomodamento extra o infra giudiziale a tal punto conveniente da far decidere l'accusatore per un pagamento rapido della multa, prima cioè che il processo arrivi a una sentenza definitiva, potenzialmente ben più onerosa: in tal caso il ricorso è all'*instrumentum pacis*. È una circostanza nella quale possiamo dire che l'inizio della procedura attraverso una denuncia gioca come «forza di dissuasione» o d'incitazione per l'accusato/a, diretta a negoziare un accordo con la parte offesa. È questa stessa possibilità che costituisce parte integrante del sistema giudiziario: secondo le definizioni della storiografia si parla di situazioni infra giudiziali o di «giustizie negoziabili» o di «strumenti infragiudiziari di risoluzione del conflitto»³⁶. Nella Bologna del tardo XIII secolo, il 30 % circa dei processi termina prima della sentenza³⁷.

³⁴ Magnani 2011.

³⁵ ACT, *Liber malefici* 155.

³⁶ Zorzi 2001.

³⁷ Vallerani 2012, p. 158–59.

Conflitti, negoziati e sentenze

Le tipologie di conflitto, le modalità di negoziato e le forme delle sentenze offrono certamente molti elementi per lo studio della società dell'Italia comunale, del suo codice di onore e della mentalità comune.

La diversità dei reati

Gli studiosi che si sono occupati dei *libri maleficiorum* hanno potuto osservare che la maggioranza dei processi riguarda risse, ingiurie e furti. Nel registro della giustizia penale di Tolentino del 1424, ad esempio, su 50 reati 14 sono costituiti da percosse con bastoni o altri arnesi (una persona colpisce semplicemente un'altra), 7 da risse (due persone si affrontano), 9 da ingiurie verbali e 4 da ingiurie verbali con percosse³⁸. Quindi, raggruppando tutte le «aggressioni violente» contiamo 34 casi su un totale di 50, ossia il 68 % dei reati attestati. A Macerata, nella prima metà del Quattrocento, ingiurie, percosse e risse oscillano tra il 46 e l'80 %³⁹. Meno frequenti sono gli omicidi, le falsificazioni, gli stupri, gli adulteri, i casi di concubinato, ecc. In tal senso è necessario elaborare una classificazione dei crimini che tenga in conto sia dei luoghi (palazzi e piazze pubblici, strade, case, ecc.) e dei tempi (*noctis tempore*)⁴⁰ sia del sesso, dello *status* sociale e dell'età (un dato registrato di rado) dei colpevoli e delle vittime.

Le indagini in tema di conflitti politici (l'Italia comunale costituisce anzitutto un mondo politico complesso) sulla base delle fonti giudiziarie hanno già prodotto ottimi risultati⁴¹: sono testimonianze che permettono di approfondire la storia di governati e di sudditi⁴², del Popolo (inteso in senso politico) o del popolo (nella sua valenza economico-sociale), dei moti di opposizione a regimi e autorità comunali oppure delle ostilità tra individui che esercitavano lo stesso mestiere. In questo volume, Alessandro Soddu esamina delitti e conflitti politici nel giudicato di Arborea (Sardegna) nella seconda metà del Trecento, esplorando soprattutto una fonte normativa, la *Carta de Logu*. Lorenzo Freschi, invece, propone per le comunità friulane di Gemona e Cividale una

³⁸ ASCT Liber 155 (1424).

³⁹ Jansen 2001, p. 654-655.

⁴⁰ Per un lavoro seriale, in particolare sui luoghi e tempi dei crimini a partire dalle lettere di remissione del regno di Carlo VI, Gauvard 1991.

⁴¹ Zorzi 1988; Milani 2003; Blanshei 2010; Lantschner 2015.

⁴² Magnani 2014, sulla conflittualità dei sudditi della città di Torino tra il 1379 e il 1383.

mappatura degli spazi di resistenza, delle forme dei conflitti interni e esterni e delle tensioni che percorrono le società locali. A Gemona, che rappresenta la realtà più marcatamente rurale, caratterizzata da un fragile patriziato cittadino, i conflitti sono soprattutto di confine e di proprietà. A Cividale, l'abbondante documentazione e la forza delle *élites* permettono di osservare i conflitti tra famiglie della città, che usano il tribunale d'appello luogotenenziale come strumento di pressione o per legittimare il loro potere.

Le sentenze

Citando il celebre passo innocenziano riproposto da molti giuristi della fine del Medioevo, *ne crimina remaneant impunita*, lo scopo del processo è punire il colpevole, sottoporlo a una sentenza per ritrovare la pace sociale tra le famiglie e all'interno della più ampia comunità.

È importante anzitutto confrontare le pene prescritte negli statuti comunali con quelle registrate nei *libri maleficiorum*. Come detto, il giudice si richiama sempre alla normativa, anche se è frequente il ricorso al proprio *arbitrium*⁴³. In via generale, le sanzioni codificate nella normativa statutaria sono assai più gravose e dure di quanto non avvenga nella realtà. Le rubriche statutarie giocano come «forza di dissuasione». Talvolta, in materia di piccoli reati della quotidianità, come ingiurie e risse, i corpi statutari non riportano nulla oppure solo poche notazioni. Chloé Tardivel, in questo volume, mostra che a differenza della maggior parte degli statuti comunali trecenteschi dell'Italia centro-settentrionale, comprendenti almeno una rubrica *de verbis iniuriosis* o *de pena dicentis verba iniuriosa*, gli statuti di Bologna non affrontano la questione, testimoniando in questo un rafforzamento dell'*arbitrium* del podestà in ambito penale, appunto.

Le pene pecuniarie dominano e, senz'altro, aumentano in percentuale alla fine del Medioevo, orientando i comuni verso una giustizia penale contabile. Lorenzo Tanzini, in questo volume, osserva per la Toscana, «la crescita di una giustizia tutta centrata sui fattori contabili e l'assimilazione del condannato al debitore del fisco e viceversa». Dobbiamo, perciò, prestare anche in tal senso attenzione ai mutamenti e chiederci se l'affermazione dei poteri oligarchici e signorili tra XIV e XVI secolo trasformò il sistema giudiziario e penale, se le pratiche siano diventate più repressive, se la parte giocata dall'*arbitrium* si sia ampliata e se l'uso della tortura abbia effettivamente conosciuto una maggior diffusione. Rossella

⁴³ Sull'*arbitrium* nei comuni italiani, Meccarelli 1998.

Rinaldi, in questo volume, sottolinea che nelle città italiane le pene per prostitute e ruffiane, in caso di insolvenza o di recidiva, seguivano una precisa gradualità: fustigazione per le vie, poi la catena sulla piazza per almeno un giorno, il taglio dei capelli oppure di un pezzetto di naso, infine, l'espulsione dalla città. Al chiudersi del Trecento, lene e lenoni subirono pene ancora più pesanti in tutta l'Italia comunale, fino alla condanna al rogo.

La presenza più o meno incisiva della condanna per contumacia può essere un buon indicatore dell'efficacia della giustizia. A Torino, l'*excusatio* è molto frequente e le condanne in contumacia molto deboli⁴⁴. La contumacia pare molto più frequente tra gli stranieri, a riprova del fatto che la giustizia è efficace poichè può punire i *cives*, mentre scoraggia i colpevoli forestieri (*forenses* nei testi) rispetto al rientro nella città in cui sono accusati di un reato. A San Gimignano, nel 1319, «Il fenomeno contumaciale, invece, sembra legato in particolar modo alle persone estranee alla comunità quali forestieri, ladri famosi e altri imputati già nella condizione di bando; a queste tre categorie sociali, infatti, appartenevano 25 persone delle 38 contumaci»⁴⁵.

Attori e società nei processi

Al tempo della giustizia inquisitoria, il processo diventa «un grande teatro sociale nel quale giocano un ruolo molti protagonisti: i redattori dello statuto, i giudici forestieri, i *cives* in conflitto, i notai mediatori, i giuristi consulenti, gli avvocati»⁴⁶. In che modo gli attori che detengono il potere giudiziario e le parti coinvolte trasformano un atto di vita quotidiana (insultarsi, picchiarsi, rubarsi, occupare illegalmente un campo, ecc.) in realtà giudiziaria?

In ciascun processo gli attori sono davvero numerosi (accusati, accusatori, *procuratores*, testimoni, *fideiussores*, ecc) ed è necessario indagare i legami intercorrenti tra di loro (sociali, familiari, professionali, di quartiere, ecc.). Nel *Liber Rolandini* redatto a Perugia al tempo del podestà da cui prende il titolo (1258), possiamo calcolare un totale di circa 5900 persone, equivalente al 25 % della popolazione urbana (25 000 persone circa)⁴⁷. Da parte mia ho curato l'elenco di tutte le persone presenti nel *liber maleficiorum* 150 di Tolentino (1401), un computo comprensivo di tutti coloro che sono menzionati

⁴⁴ Magnani 2011, p. 509.

⁴⁵ Graziotti 2014, p. 74.

⁴⁶ Vallerani 2005, p. 13.

⁴⁷ Vallerani 1990, p. 19.

dal notaio come confinanti di terreni o case che circondano il luogo dove è accaduto il fatto – lo spazio del crimine viene dunque precisamente delimitato e identificato. Si tratta di un piccolo registro in cui ho contato 314 individui⁴⁸. Si ritiene che la popolazione complessiva di Tolentino, con Urbisaglia, Culmurano, Belforte e altri piccoli borghi soggetti alla giustizia del podestà di Tolentino, raggiunga i 4000 abitanti circa all'inizio del Quattrocento: 4000 residenti corrispondono a 800 capi di *fuoco*, cioè uomini adulti. I 314 nominati nel registro giudiziario dell'anno 1401 rappresentano dunque il 35-40 % all'incirca della popolazione maschile di questa «quasi-città».

Il personale professionista

Un protagonista dei nostri procedimenti è ovviamente colui che ha il potere di gestire la giustizia: il podestà o il capitano del popolo e i loro giudici e vicari; il loro rispettivo potere dipende dal grado di autonomia rispetto all'autorità superiore. Nelle comunità di cui si è parlato, l'amministrazione della giustizia può appartenere a un rappresentante del potere centrale, come nel Friuli studiato da Lorenzo Freschi, dove è presente il Luogotenente, che è inviato dalla *Serenissima* a partire dal 1420, e il capitano può essere giudice di maleficio, incaricato del ruolo giudiziario in tutti i processi penali. La pratica può differire anche all'interno della medesima realtà politica. Per esempio, nei territori della Toscana dominati dai Guidi, studiati da Lorenzo Tanzini: se a Raggiolo, è il conte stesso il principale gestore della giustizia pubblica, nella Valdambra lo sono i suoi vicari o il podestà. La giustizia criminale non è sempre fondata sui giudici professionisti: a Dubrovnik, «diventare giudice era una tappa più o meno certa del *cursus honorum* di ogni patrizio d'età matura» (Nella Lonza).

In relazione al personale d'ufficio e alle funzioni irrinunciabili svolte per la realizzazione del procedimento e della relativa documentazione molte indagini e studi restano da fare: si pensi, ad esempio, alla figura del banditore che va alla ricerca dell'*accusatus* o dell'*inquisitus* a casa sua, lascia la cedola con i capi d'imputazione sulla porta e infine ritorna dal giudice al quale presenta la sua *relatio*. Si consideri anche l'operato del notaio o dei notai (i professionisti delle scritture, sui quali oggi gli studi sono numerosi⁴⁹): durante il processo prendono appunti in latino, a partire dai dialoghi in volgare che poi riordinano; sono loro, quindi, i veri protagonisti dell'azione giudiziaria in quanto fabbricanti dei *libri maleficiarum*.

⁴⁸ ACT, Liber malefizi 150.

⁴⁹ Vedi, tra gli altri numerosi studi, Tamba 1998; Bartoli Langeli 2006.

Accusatori, accusati, testimoni, *fideiussores*

I ricchi dati contenuti nei registri giudiziari bene si prestano all'elaborazione di grafici sull'estrazione sociale e la provenienza geografica di colpevoli e vittime. Particolarmente numerosi e importanti gli elementi di antroponimia, più rari quelli relativi alla professione; più frequentemente si annota l'origine della persona, tanto che appare realizzabile uno studio sui diversi livelli migratori all'interno di una determinata comunità; ad esempio, nel caso in cui una persona sia detta originaria «di Spoleto ma *nunc* di Tolentino...». La menzione dell'età costituisce un dato eccezionale, ad esclusione dei bambini, per i quali l'indicazione è fondamentale: l'età infatti determina il giudizio di colpevole o di vittima, influenzando la sentenza. I legami tra vittime e colpevoli (vincoli professionali, di vicinanza o di parentela) hanno una valenza altrettanto significativa e vanno esaminati. In via generale, gli statuti vietano di presentare un'accusa contro il marito, la moglie, i figli e i fratelli. Nelle comunità medievali «si lavano i panni sporchi in famiglia». In caso di un'accusa all'interno di una famiglia di consanguinei, l'accusato o l'accusata, riferendosi agli statuti del proprio comune, segnala la relazione di parentela per potere sfuggire al processo. Il giudice, a volte, intendendo raccogliere le prove del legame, stabilisce dei *capitula* e convoca testimoni per ottenere, appunto, le prove della parentela. Su «gruppi familiari e conflittualità» e sul ruolo della famiglia nelle «accuse incrociate» alcune pagine importanti sono state scritte da Massimo Vallerani⁵⁰.

A fianco dell'accusato, il *fideiussor* gioca un ruolo centrale nel processo. In linea generale si tratta di un notevole (*ser, dominus, magister*), ovvero di un uomo in cui il tribunale ripone fiducia. Ma può trattarsi anche di un amico o di un vicino del colpevole. I nomi e le identità dei fideiussori sono ricorrenti e ripetuti all'interno di uno stesso *liber*, spesso sono i notabili locali. Nel *liber maleficiorum* del 1401 di Tolentino, per esempio, incontriamo un Domenico di Jacopo, abitante del quartiere San Giovanni di Tolentino, che è *fideiussor* tre volte (per tre imputati diversi originari di Visso), e un certo *ser* Antonio di Catervo di Megliori che copre due volte la carica di garante per due accusati diversi; è poi *testis ad probandum* in altri due processi ed è presente alla pronuncia di due sentenze distinte nel palazzo comunale, accanto ai *priores*. Nello stesso piccolo *liber*, incontriamo *ser* Bartolomeo di Vannis, *fideiussor* di Francesco che è un membro molto attivo dei Consigli (generale e di credenza) come attestato nella *riformanza* dello stesso anno (1401);

⁵⁰ Vallerani 1991, p. 70 e sq.

è uno dei quattro *boni viri* responsabili della percezione della dativa per il quartiere San Giovanni. In una società di piccole dimensioni, un uomo autorevole, nell'arco di un semestre (la durata del *liber*), può prestare per un giorno servizio alla propria comunità nel vivo di un procedimento giudiziario, e, un altro giorno, sedere al banco degli imputati: così, nello stesso *liber* di Tolentino del 1401, Giovanni di Berardo è allo stesso tempo *testis ad probandum*, uno dei quattro *boni viri* del quartiere San Giovanni e *inquisitus* per una denuncia di rissa⁵¹. A Brescia, tra gli anni 1411 e 1417, un notaio, Giacomo da Coccaglio, figura tre volte come *fideiussor* e in quattro occasioni è *accusator*⁵². All'interno di un *liber* o di una serie più o meno continua di *libri*, vanno necessariamente considerati i legami esistenti tra condannati, accusati e *fideiussores* per la ricostruzione della rete di alleanze e di clientele: «ricordare che il confronto processuale non è mai una questione 'privata', limitata alle parti e al giudice, ma interessa un'ampia sfera di persone estranee al conflitto iniziale»⁵³. Massimo Vallerani ha mostrato che nel corso del secolo XIII, la partecipazione di *curatores*, *fideiussores et procuratores* è crescente⁵⁴.

Le deposizioni dei testimoni non sono frequenti nei *libri maleficiorum*, e ciò va a svantaggio del lavoro dello storico; per di più, sembra verificarsi una contrazione, dal secolo XIII in poi, con l'affermazione del regime podestarile e della procedura inquisitoria che rendono più agile l'iter processuale, ma nel contempo danno luogo a una standardizzazione evidente delle cause, adottando un sistema più formalizzato in cui i momenti di confronto tra le parti diventano più rari: ne deriva una visione più impersonale e distaccata del reato. Quando presenti, le risposte alle domande fatte dal giudice o dalle parti (i *capitula interrogatori*) deludono le aspettative dello studioso; basti pensare alla dichiarazione frequentemente resa dai testi *nichil scire*. La produzione di testimoni da parte dell'accusatore, anche quando il crimine è avvenuto in privato, può costituire un mezzo di pressione sull'accusato per costringerlo a contrattare l'esito del giudizio. La maggior parte dei testimoni sono testimoni a carico, mentre pochissimi sono coloro che difendono gli imputati.

⁵¹ ACT, Liber malefici 150 e ACT, Libro dei Consigli dell'anno 1401.

⁵² Bonfiglio Dosio, p. 120-122. L'autrice ha elaborato una tabella che permette per ogni processo di mettere in relazione accusatore, accusato e *fideiussor*.

⁵³ Vallerani 1991, p. 20.

⁵⁴ Vallerani 2018, p. 32

Pratiche sociali: violenza e genere

Come detto in precedenza, la nostra prospettiva è lo studio e l'approfondimento della storia sociale. I *libri maleficiorum* offrono agli storici un punto di osservazione straordinario per la conoscenza della società alla fine del Medioevo. I saggi raccolti in questo volume rappresentano solo l'inizio di un'indagine che dovrà proseguire: per questa ragione, sono stati privilegiati essenzialmente due temi affini, la violenza e il genere.

Violenza

La presenza abituale della violenza nelle circostanze del quotidiano e nei rapporti interpersonali non consente di affermare *tout court* che la società comunale dia origine a una prima espressione di società civile⁵⁵. Quest'ultima «è una forma di relazione sociale al centro di tutte le società, in cui serve a creare demarcazioni sociali. La strutturazione interna delle società si basa in grande parte sull'uso della violenza, non necessariamente fisica, sempre codificata e più o meno ritualizzata»⁵⁶. La violenza è quindi utile anche per il potere, per ristabilire l'ordine sociale. Da lungo tempo, Claude Gauvard ha dimostrato che la società della fine del Medioevo è violenta; ma che si tratta di una violenza ben regolamentata e codificata nonché fortemente agganciata all'onore e alla fama: «la violenza è il risultato di una serie di fatti necessari per mantenere l'onore o la fama, indipendentemente dall'appartenenza sociale degli individui, nobili o meno nobili. La violenza non è quindi legata a una condizione morale, riprovevole in sé; è un modo per dimostrare la perfezione della propria identità»⁵⁷. Robert Muchembled vede la violenza diminuire dal Quattrocento in avanti, nell'ottica della «civilisation des mœurs» di Norbert Elias, soprattutto, il quale sostiene che la violenza maschile e degli adolescenti diminuisce nello spazio pubblico e si concentra nella sfera domestica⁵⁸. È una posizione evolucionista della storia di Elias che non mi trova d'accordo: nei *libri maleficiorum* della fine del Medioevo e dell'epoca moderna la violenza è un tratto dominante di relazioni e comportamenti.

⁵⁵ Uno studio pionieristico su questo argomento è Martines 1972. Vedi anche i dibattiti intercorsi tra Edward Muir e Gene Brucker in *Journal of Interdisciplinary History* 1999.

⁵⁶ Morsel 2002, p. 1457.

⁵⁷ Gauvard 2005, p. 12.

⁵⁸ Muchembled 2008.

In questo volume vengono focalizzate molte forme di violenza: individuali e collettive, politiche, sociali o sessuali, contro le persone (ingiurie, risse, stupro, ecc) ma anche contro i beni (furti). Le forme più rappresentate nei *libri maleficiorum* sono incontestabilmente fisiche e verbali. A San Gimignano, nel 1319, le ingiurie e le risse rappresentano il 53 % di tutti i reati e, per il biennio 1325-26, il 51 %⁵⁹. La rissa *face to face* è la manifestazione violenta che ricorre più spesso: una persona, senza motivo esplicitato (legato a un sentimento di gelosia, a rapporti di concorrenza o promiscuità, ecc.), «*pervenit ad rissam et rumorem cum*» e «*percussit et vulneravit*» un'altra persona. In questo volume, Chloé Tardivel studia la violenza verbale nei registri penali bolognesi. Sottolinea che, nell'arco di quarant'anni (1350-1390), si rintracciano 367 processi che menzionano la categoria *verba iniuriosa*, tra questi il 58 % risulta avviato per questa sola, precisa imputazione. Vale a dire che, contrariamente all'immagine proposta da lungo tempo dalla storiografia, l'ingiuria non è sempre collegata alla rissa, come una sorta di preludio necessario a questa. Nel corso del Quattrocento, la posizione del reato di abuso verbale divenne sempre più debole nell'ambito delle diverse forme della criminalità medievale. Questa tendenza – come è ovvio – necessita di essere verificata nelle diverse realtà geografiche.

Ma la violenza che lo storico incontra in questi registri non è certamente la violenza reale, quella veramente accaduta. È una violenza ricostruita, prima dalla procedura, poi recepita e ricostruita dallo storico che, per di più, approfondisce la ricerca delle violenze nascoste, come accade per la violenza psicologica esercitata dalla famiglia quando questa accetta dopo lo stupro della ragazza, spesso bambina, un matrimonio «riparatore». Altrove ho tentato di dimostrare che la violenza dei *libri maleficiorum* può leggersi oggi in forma cinematografica, dal momento che l'intrusione e la profusione delle formule giudiziarie, la concentrazione degli atti commessi spezzati in sequenze molto brevi (a volte ripetute in modo quasi identico), l'approccio eccessivamente incentrato sui protagonisti, molto vicino al corpo ferito (una serie di primi piani), suggeriscono al lettore moderno un'impressione di movimento lento e di montaggio assai frantumato delle scene d'azione, dando, in altre parole, la sensazione di un tempo che si espande, dove la sequenza è avvertita molto più lunga di quanto sia in realtà, come accade in un film⁶⁰.

Come evidenzia con chiarezza Matteo Magnani in questo volume, la violenza nei *libri malificiorum* non è solo la violenza

⁵⁹ Graziotti 2014, p. 72.

⁶⁰ Lett 2016a.

infame, quella dell'imputato, ma è anche «la violenza legittima, appannaggio della giustizia pubblica». Lo scopo della giustizia del podestà o del capitano del popolo è di porre fine alla violenza compiendo un'altra violenza sul corpo del condannato: orecchie o mani tagliate, sodomita bruciato vivo, ecc.

Le donne non sfuggono a questa violenza, e sono soprattutto le vittime. Subiscono molte forme: la violenza fisica, psicologica, economica, ecc. La mancata penalizzazione di parole ingiuriose fra parenti conferisce al capo famiglia un potere molto forte, che esercita su tutti i membri del nucleo domestico. Se ne deduce che i casi di violenza contro le donne (o contro i figli) che arrivano in giudizio sono certamente di molto inferiori rispetto alla realtà. Si può affermare che la denuncia scatti solo quando il padre o il marito trascendono quello che sono autorizzati a fare, quando colpiscono senza moderazione, quando si comportano «*ultra modum maritale*»⁶¹. In questo volume, studiando il Sud d'Italia (Sicilia e Calabria) nel Quattrocento, Gemma T. Colesanti e Daniela Santoro mostrano che la violenza del marito contro la moglie o i familiari nei registri della Cancelleria reale di Alfonso il Magnanimo, era giudicata senza severità. Il re accorda numerosi indulti per l'uxoricidio di una moglie adultera. Il marito rischia al massimo l'esilio per un paio di mesi o un anno. La società patriarcale, dunque, concede al marito e al padre un notevole potere punitivo che rende la violenza coniugale e familiare diffusa e tollerata, una violenza socialmente accettata come una parte dell'identità e della reputazione del maschio: «l'aggressività maritale era in qualche modo costitutiva della stessa identità di genere»⁶². Ricordiamo che taluni statuti comunali autorizzano il marito ad ammazzare la moglie e l'amante colti in flagranza di reato.

Lo stupro contro le donne può essere studiato anche a partire dai *libri maleficiorum*⁶³. È un crimine denunciato di rado perché fa entrare in gioco l'onore delle famiglie. Carol Lansing, che da lungo tempo si interessa alle donne di basso livello sociale nella Bologna del Duecento e Trecento, in questo volume rileva che i casi della fine del secolo XIII riguardano soprattutto delle donne non sposate, senza parentela e deboli economicamente. Molto rari sono ancora gli studi sulla pedocriminalità⁶⁴. Didier Lett, in

⁶¹ Charageat 2011. Sulla difficoltà a stabilire una frontiera tra violenza lecita e illecita da parte del *pater familias* all'interno del nucleo familiare, vedi anche Orlando 2018.

⁶² Orlando 2018, p. 19.

⁶³ Si vedano le ricche bibliografie citate *infra* in questo volume, negli articoli di C. Lansing, D. Lett e S. Cucini.

⁶⁴ Nolde 2017; Lett 2018b.

questo volume, nell'ottica di genere rimarca che, a partire dai registri giudiziari di Bologna dei secoli XIV e XV, è possibile scrivere una storia della violenza sessuale contro ragazze (la conoscenza carnale contro la volontà della vittima) e contro ragazzi (il vizio sodomitico, così le fonti).

Genere

L'orizzonte storiografico odierno si è arricchito di numerosi studi sulla criminalità, sulle donne e sul genere nel Medioevo centrale e tardo⁶⁵. Ma le indagini sui registri della giustizia penale dell'Italia comunale risultano ancora scarse⁶⁶: alcuni saggi, in questo volume, dimostrano che queste testimonianze possono realisticamente fornire elementi nuovi di ricerca. Certo, nei *libri maleficiorum* le donne sono sottorappresentate (appena il 10 %). Ma sappiamo bene che il forte squilibrio tra maschi e femmine si ritrova quasi dovunque nella documentazione giudiziaria del periodo: nei *coroner's roles* inglesi o nelle lettere di remissione francesi e nelle sentenze emesse da magistrature o comunità urbane si registra circa una donna ogni nove uomini⁶⁷. Mario Sbriccoli ha scritto che il diritto è intrinsecamente maschile⁶⁸. Senza dubbio, le donne sono implicate nei conflitti di minore portata, senza armi (non sono autorizzate a portarle, di solito), e quindi sono per lo più responsabili di reati che non arrivano davanti il tribunale. Come dimostra in questo volume Sara Cucini, le donne sono prevalentemente implicate nei conflitti spontanei nell'ambito dei rapporti di vicinato o nei contesti domestici: sono processi che per la maggior parte si interrompono prima della fase probatoria poichè le parti ricorrono a forme di composizione privata che non sono accolte nella documentazione giudiziaria.

Nell'ambito della storiografia femminista, che in origine privilegiava la problematica dominio-sottomissione, la violenza esercitata dalle donne è rimasta per molto tempo un angolo morto della

⁶⁵ Hanawalt 1976 e 1979; Hanawalt – Wallace 1999; Cohn 1996; Gauvard 1991 (in particolare, capitolo 7 intitolato «Uomo e donna»); Dubois 2005-2006; Knafla 2002; Gartner – McCarthy 2014 (in particolare, parte II, «Historical Perspectives and Patterns», p. 137-241).

⁶⁶ Sbriccoli 2004; Angelozzi – Casanova 2014; Casanova 2014; Dean 2004, 2008 e 2018; Lansing 1997, 2003, 2005, 2013a, 2013b, 2018; Lett 2015, 2016b, 2018b; Casagrande – Pazzaglia 1998-1999.

⁶⁷ È probabile che questa percentuale aumenti in epoca moderna. Nelle cause conservate nell'archivio del Tribunale del Torrione di Bologna tra 1583 e il 1779 le donne rappresentano il 30 % nel reato di ingiuria, il 42 %, nelle risse e il 20 % nei delitti contro la proprietà: Angelozzi – Casanova 2014.

⁶⁸ Sbriccoli 2004, p. 83-89.

ricerca, un «tabù sociale»: si è trattato, a ben vedere, di una modalità di rafforzamento dell'idea della donna come creatura debole, relegata in una perenne minorità, incapace di mostrarsi violenta; «non riconoscere alla donna la sua natura criminale non è ancora un altro modo di negarla?»⁶⁹. Ma, nei *libri maleficiorum*, si scoprono molte forme di violenza commesse da donne, dall'ingiuria all'omicidio passando per la rissa e il furto. Nei *libri maleficiorum*, le ingiurie costituiscono la tipologia di reato maggiormente caratterizzata da una presenza quantitativamente equilibrata di donne e uomini. A Todi, tra il 1275 e il 1280, secondo i registri del podestà le donne rappresentano circa il 30 % delle persone accusate di aver proferito insulti, percentuale nettamente più alta di quella riscontrabile in altri reati, dove la percentuale è compresa tra il 3 e il 7 %⁷⁰. Anche a Bologna, per questo reato, le donne raggiungono un percentuale elevata: il 20 % tra 1350 e il 1390. Ma, come sottolinea Chloé Tardivel in questo volume, la differenza tra uomini e donne è soprattutto nell'uso della violenza. Gli uomini sono 46 % a ingiuriarsi a vicenda prima o durante risse, mentre le donne sono solo il 28 %.

L'infanticidio è ritenuto un crimine tipicamente femminile, come se la relazione «naturale» con la maternità consenta alle donne, in via privilegiata, e solo a loro, la possibilità di sopprimere i figli. Nei registri della giustizia penale, possiamo trovare qualche caso di donne povere e sole, che, per salvare il loro onore e quello della parentela, commettono questo crimine. Ma possiamo anche trovarvi implicati uomini oppure coppie. Quindi, di fronte agli stereotipi di genere è necessario procedere con cautela. Una lettura attenta dei *libri maleficiorum* mostra che i processi per stregoneria o per avvelenamento non sono più numerosi per le donne che per gli uomini⁷¹.

Le prostitute sono ben rappresentate nei nostri registri giudiziari. In questo volume Rossella Rinaldi sostiene che, anche se restava legato all'ambiente del crimine, l'esercizio del meretricio non costituiva un crimine di per sé dal momento che si trattava di una pratica lecita, pur nel rispetto di certe condizioni. Dopo la creazione del *prostibulum* istituzionale, fra tardo Trecento e inizio Quattrocento, divenne un'attività ben controllata dalle autorità comunali. La meretrice sembra sconvolgere i rapporti tradizionali di genere: è una donna «pubblica», che vive e agisce fuori della famiglia, ha un'autonomia di movimento e un comportamento morale che assomiglia a quello dell'uomo. Nel quadro della menta-

⁶⁹ Perrot 1975, p. 78.

⁷⁰ Lesnick 1991.

⁷¹ Buyck 2016.

lità e delle pratiche di età medievale l'atto sessuale è stato definito come «qualcosa che qualcuno fa a qualcun altro»⁷²; si ha, quindi, un atto asimmetrico, che vede la presenza di una parte attiva e dell'altra passiva: la prostituta dà piacere e fa qualcosa ad un altro.

Tutto quanto segnalato in questa breve premessa ha innanzitutto l'obiettivo di attirare l'attenzione sull'importanza dei registri della giustizia penale nell'Italia comunale, di mostrare i numerosi temi che è possibile approfondire a partire da questa documentazione – dalla diplomatica, alla storia del diritto a quella politica, economica e sociale.

Il nostro dibattito ha riguardato un arco di tempo circoscritto. Non va tuttavia trascurata la necessità di estendere le problematiche, i temi e lo studio dei registri della giustizia a un ambito cronologico più lungo, dal XII al XVIII secolo. Qui si è inteso seguire la cronologia storiografica tradizionale del Medioevo (forse più condivisa dalla scuola francese che da quella italiana). Ma il pluralismo giudiziario, la procedura, i modi di risoluzione dei conflitti (con l'importanza indiscussa dell'infragiudiziario), la violenza o i regimi di genere sono elementi classici e comuni dell'*Ancien régime* europeo fino al secolo XVIII⁷³. Una ragione in più per proseguire l'esplorazione dei registri *maleficiorum* oltre il secolo XV.

Didier LETT
Université de Paris, Laboratoire I.C.T
(Identités, Cultures, Territoires)

ARCHIVI

ASM = Archivio di Stato di Macerata.

ACST = Archivio Storico Comunale di Tolentino.

BIBLIOGRAFIA PRIMARIA

Jean de Roye 2015 = Jean de Roye, *Chronique scandaleuse. Journal d'un Parisien au temps de Louis XI*, ed. J. Blanchard, Parigi, 2015.

Marcacci 1975 = O. M. Marcacci (ed.), *Liber inquisitionum del Capitano del Popolo di Perugia (a. 1287)*, Perugia, 1975.

⁷² Karras 2005.

⁷³ Vedi i saggi importanti e ricchi di dati basati per lo più sulle fonti prodotte dall'Archivio del Torrione di Bologna: Prosperi 2005; Angelozzi – Casanova 2014 o Lonza 1997.

BIBLIOGRAFIA SECONDARIA

- Albini – Bulgarelli 1998 = G. Albini, S. Bulgarelli (a cura di), *Bibliografia statutaria italiana (1985-1995)*, Roma, 1998.
- Angelozzi – Casanova 2014 = G. Angelozzi, C. Casanova, *Donne criminali. Il genere nella storia della giustizia*, Bologna, 2014.
- Antoniella – Carbone 2004 = A. Antoniella, L. Carbone, *Gli atti criminali dei giudicanti fiorentini di Arezzo. I libri malleficiorum dalle Capitolazioni del 1384 a quelle del 1350*, in Nicolaj 2004, p. 345-360.
- Baietto 2002 = L. Baietto *Elaborazione di sistemi documentari e trasformazioni politiche nei comuni piemontesi (secolo XIII): una relazione di circolarità*, in *Società e storia*, 98, 2002, p. 645-679.
- Bartoli Langelì 2006 = A. Bartoli Langelì, *Notai. Scrivere documenti nell'Italia medievale*, Roma, 2014.
- Bellarbarba – Schwerhoff – Zorzi 2001 = M. Bellarbarba, G. Schwerhoff, A. Zorzi (a cura di), *Criminalità e giustizia in Germania e in Italia. Pratiche giudiziarie e linguaggi giuridici tra tardo medioevo ed età moderna*, Bologna, 2001.
- Belloni 1991 = C. Belloni, *Le fonti giudiziarie nella storia italiana del basso Medioevo in Studi Storici*, 32-4, ott-dec. 1991, p. 953-968.
- Bertrand 2015 = P. Bertrand, *Les écritures ordinaires. Sociologie d'un temps de révolution documentaire (entre royaume de France et Empire, 1250-1350)*, Parigi, 2015.
- Blanshei 2010 = S. R. Blanshei, *Politics and Justice in Late medieval Bologna*, Leidea-Boston, 2010.
- Blanshei 2018 = S. R. Blanshei (a cura di), *Violence and Justice in Bologna 1250-1700*, Lanham-Boulder-New York-Londra, 2018.
- Bulgarelli – Dondarini 2009 = S. Bulgarelli, R. Dondarini (a cura di), *Bibliografia statutaria italiana (1996-2005)*, Roma, 2009.
- Buyck 2016 = M. Buyck, *Crimes de poison dans la Bologne médiévale et moderne (XIV^e-XVII^e siècle)*, tesi di dottorato, Université Paris Nanterre, Università degli Studi di Verona, 2016.
- Bonfiglio Dosio 1978 = G. Bonfiglio Dosio, *Criminalità ed emarginazione a Brescia nel primo Quattrocento*, in *Archivio storico italiano*, CXXXVI, I-II, 1978, p. 113-164.
- Cammarosano 1991 = P. Cammarosano, *Italia medievale. Struttura e geografia delle fonti scritte*, Rome, 1991; riediz. Roma, 1998.
- Cammarosano 2012 = P. Cammarosano, *La documentazione degli organi giudiziari nelle città comunali italiane. Tra quadri generali e casi territoriali*, in Giorgi – Moscadelli – Zarrilli 2012, p. 15-35.
- Casagrande – Pazzaglia 1998-1999 = G. Casagrande, M. Pazzaglia, «Bona mulier in domo». *Donne nel Giudiziario del Comune di Perugia nel Duecento*, in *Annali della Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università degli Studi di Perugia 2. Studi storico-antropologici*, XXII, 1998-1999, p. 127-166.
- Casanova 2014 = C. Casanova, *Reati maschili, reati femminili: il genere nella storia della criminalità*, in C. Casanova, V. Lagioia (a cura di), *Genere e storia: percorsi*, Bologna 2014, p. 167-176.

- Catalogo* = *Catalogo della raccolta di Statuti, consuetudini, leggi, decreti, ordini, privilegi dei comuni, delle associazioni e degli enti locali italiani dal Medioevo alla fine del secolo diciottesimo*, Roma, 1943-1999.
- Charageat 2011 = M. Charageat, *La délinquance matrimoniale. Couples en conflit et justice en Aragon (XV^e-XVI^e siècles)*, Parigi, 2011.
- Chiffolleau – Gauvard – Zorzi 2007 = J. Chiffolleau, C. Gauvard, A. Zorzi (a cura di), *Pratiques sociales et politiques judiciaires dans les villes de l'Occident à la fin du Moyen Âge*, Roma, 2007.
- Chittolini = G. Chittolini, *Statuti e autonomia urbana. Introduzione*, in G. Chittolini, D. Willoweit (a cura di), *Statuti, città, territori in Italia e Germania tra medioevo ed età moderna*, Bologna, 1991, p. 18-21.
- Cohn 1996 = S. K. Jr Cohn, *Women in the streets. Essays on Sex and Power in Renaissance Italy*, Baltimora-Londra, 1996.
- Colesanti – Santoro 2008 = G. T. Colesanti, D. Santoro, *Omicidi, ingiurie, contenziosi: violenza verbale e fisica nella Calabria del XV secolo*, in *Anuario de Estudios medievales (AEM)*, 38-2, 2008, p. 1009-1022.
- Comba 1986 = *Apetitus libidinis coherceatur. Strutture demografiche, reati sessuali e disciplina dei comportamenti nel Piemonte tardomedievale*, in *Studi storici*, 27-3, 1986, p. 529-576.
- Cucini 2014 = S. Cucini, *Législation statutaire et gouvernement pontifical en Italie centrale. Le cas de l'administration de la justice criminelle à Bologne, deuxième moitié du XV^e siècle*, tesi di dottorato, Université Paul Valéry-Montpellier 3, Università di Bologna, 2014.
- Cutini 1986 = C. Cutini, *Giudici e giustizia a Perugia nel sec. XIII* in *Bollettino della Deputazione di Storia Patria per l'Umbria*, LXXXIII, 1986, p. 67-110.
- Davide 2008 = M. Davide, *La giustizia criminale*, in P. Cammarosano (a cura di), *Medioevo a Trieste. Istituzioni, arte, società nel '300, atti del convegno di studi (Trieste, 22-24 novembre 2007)*, Roma, 2008, p. 225-244.
- Davide 2013 = M. Davide (a cura di), *La corrispondenza epistolare in Italia, 1, Secoli XII-XV*, Trieste-Roma, 2013.
- Dean 2004 = T. Dean, *Gender and Insult in an Italian City: Bologna in the Later Middle Ages*, in *Social History*, 29, 2, 2004, p. 217-231.
- Dean 2007 = T. Dean, *Crime and Justice in Late Medieval Italy*, Cambridge, 2007.
- Dean 2008 = T. Dean, *Theft and gender in late medieval Bologna*, in *Gender and History*, 20, 2008, p. 399-415.
- Dean 2016 = T. Dean, *Sodomy in Renaissance Bologna* in *Renaissance Studies*, 31-3, 2016, p. 426-443.
- Dubois 2005-2006 = A. Dubois, *La Violence des femmes en Normandie à la fin du Moyen Âge*, Le Havre, 2005-2006 (*Cahiers Léopold Delisle*, LIV-LV).
- Esposito – Franceschi – Piccinni 2018 = A. Esposito, F. Franceschi, G. Piccinni (a cura di), *Violenza alle donne. Una prospettiva medievale*, Bologna, 2018.
- Francesconi 2014 = G. Francesconi, *Potere della scrittura e scritture del potere. Vent'anni dopo la Révolution documentaire di J.-C. Maire Vigueur*, in M. T. Caciorgna, S. Carocci, A. Zorzi (a cura di), *I comuni di Jean-Claude Maire Vigueur. Percorsi storiografici*, Roma, 2014, p. 135-155.

- Gartner – McCarthy 2014 = R. Gartner, B. McCarthy (a cura di), *The Oxford Handbook of Gender, Sex, and Crime*, Oxford, 2014.
- Gauvard 1991 = C. Gauvard, «*De Grace especial*» : *crime, état et société en France à la fin du Moyen Âge*, Parigi, 1991.
- Gauvard 2005 = C. Gauvard, *Violence et ordre public au Moyen Âge*, Parigi, 2005.
- Gioanni – Cammarosano 2013 = S. Gioanni, P. Cammarosano (a cura di), *La corrispondenza epistolare in Italia, 2, Forme, stili e funzioni della scrittura epistolare nelle cancellerie italiane (secoli V-XV)*, Trieste-Roma, 2013.
- Giorgi – Moscadelli – Zarrilli 2012 = A. Giorgi, S. Moscadelli, C. Zarrilli (a cura di), *La documentazione degli organi giudiziari nell'Italia tardo-medievale e moderna, Atti del convegno di studi Siena, Archivio di Stato 15-17 settembre 2008*, Roma, 2012.
- Giorgi – Moscadelli 2012 = A. Giorgi, S. Moscadelli, *Conservazione e tradizione di atti giudiziari d'Antico regime: ipotesi per un confronto*, in Giorgi – Moscadelli – Zarrilli 2012, p. 37-121.
- Graziotti 2014 = T. Graziotti, *Giustizia penale e controllo del territorio a San Gimignano nella prima metà del Trecento*, Firenze, 2014.
- Hanawalt 1976 = B. Hanawalt, *The Female Felon in Fourteenth-Century England*, in S. Mosher-Stuard (a cura di), *Women in medieval society*, Philadelphia, 1976, p. 125-140.
- Hanawalt 1979 = B. Hanawalt, *Crime and conflict in English communities, 1300-1348*, Cambridge, 1979.
- Hanawalt – Wallace 1999 = B. Hanawalt e D. Wallace (a cura di), *Medieval Crime and Social Control*, Minneapolis, 1999.
- Imbriaci 1990 = S. Imbriaci, *La giurisdizione criminale in alcune podesterie minori dello Stato fiorentino alla fine del XIV secolo*, in *Ricerche Storiche*, XXI-2, 1990, p. 415-440.
- Jansen 2001 = P. Jansen, *Démographie et société dans les Marches à la fin du Moyen Age. Macerata aux XIV^e et XV^e siècles*, Roma, 2001.
- Journal of Interdisciplinary History* 1999 = *Journal of Interdisciplinary History*, 29, 1999, p. 357-406.
- Karras 2005 = R. M. Karras, *Sexuality in medieval Europe. Doing unto others*, New York-Londra, 2005.
- Knafla 2002 = A. Knafla (a cura di), *Crime, Gender and Sexuality in Criminal Prosecution*, Londra, 2002,
- Lansing 1997 = C. Lansing, *Gender and Civic Authority. Sexual Control in a Medieval Italian Town*, in *Journal of Social History*, 31, 1997, p. 33-59.
- Lansing 2003 = C. Lansing, *Concubines, Lovers and Prostitutes. Infamy and Female Identity in Medieval Bologna*, in P. Findlen (a cura di), *Beyond Florence. The Contours of Medieval and Early Modern Italy*, Stanford, 2003, p. 85-100.
- Lansing 2005 = C. Lansing, *Donna con Donna? A 1295 Inquest into Female Sodomy*, in A. Barnes, P. M. Soergel (a cura di), *Sexuality and Culture in Medieval and Renaissance Europe*, New York, 2005, p. 109-122.
- Lansing 2013 = C. Lansing, *Conflicts over Gender in Civic Courts*, in J. M. Bennett e R. M. Karras (a cura di), *The Oxford handbook of women and gender in medieval Europe*, Oxford, 2013, p. 118-132.

- Lansing 2013 = C. Lansing, *Poisoned Relationships. Marital Conflict in Medieval Bologna*, in G. M. Anselmi, A. De Benedictis, N. Terpstra (a cura di), *Bologna. Cultural Crossroads from the Medieval to Baroque: recent Anglo-American scholarship*, Bologna, 2013, p. 129-142.
- Lansing 2018 = C. Lansing, *Accusations of Rape in Thirteenth-Century Bologna*, in Blanshei 2018.
- Lantschner 2015 = P. Lantschner, *Le Logic of Political Conflict in Medieval Cities. Italy and the Southern Low Countries, 1370-1440*, Oxford, 2015.
- Lesnick 1991 = D. R. Lesnick, *Insults and threats in medieval Todi*, in *Journal of Medieval History*, 17, 1991, p. 71-89.
- Lett 2014 = D. Lett (a cura di) *Codicologie et langage de la norme*, in *MEFRM*, 126-2, 2014, p. 387-535, <http://mefrm.revues.org/2035>.
- Lett 2014 = D. Lett (a cura di), *La confection des statuts dans les sociétés méditerranéennes de l'Occident (XII^e-XV^e siècle)*, Parigi, 2017.
- Lett 2015 = D. Lett, *Genre, enfance et violence sexuelle dans les archives judiciaires de Bologne au XV^e siècle*, in *Âge et Sexualité, Clío. Femmes, Genre, Histoire*, 42, 2015, p. 202-215.
- Lett 2016a = *Écrire, lire et représenter la violence dans les registres judiciaires des communes italiennes au début du XV^e siècle*, in P. Chastang, P. Henriot, C. Soussen (a cura di), *Figures de l'autorité médiévale. Mélanges offerts à Michel Zimmermann*, Parigi, 2016, p. 103-120.
- Lett 2016b = D. Lett, *L'inceste père-fille à la fin du Moyen Âge: un crime, un péché de luxure ou un acte consenti ?*, *Dire l'inceste, société et représentations*, 42, automne 2016, p. 15-30.
- Lett 2018a = D. Lett (a cura di), *Statuts communaux et circulations documentaires dans les sociétés méditerranéennes de l'Occident (XII^e-XV^e siècle)*, Parigi, 2018.
- Lett 2018b = D. Lett, *Genre et violences sexuelles exercées contre les enfants dans les registres judiciaires de Bologne au XV^e siècle*, in *Annales de Démographie Historique*, 1, 2018, p. 141-172.
- Lett 2019 = D. Lett (a cura di), *Les statuts communaux vus de l'intérieur dans les sociétés méditerranéennes de l'Occident (XII^e-XV^e siècle)*, Parigi, 2019.
- Lett 2020 = D. Lett (a cura di), *Les statuts communaux vus de l'extérieur dans les sociétés méditerranéennes de l'Occident (XII^e-XV^e siècle)* Parigi, 2020.
- Lonza 1997 = N. Lonza, *Criminal Justice in the Eighteenth-Century Republic of Dubrovnik (Pod plaštem pravde)*, Dubrovnik, 1997.
- Maffei 2007 = E. Maffei, *Dal reato alla sentenza. Il processo criminale in età comunale*, Roma, 2007.
- Magnani 2011 = M. Magnani, *Il funzionamento della giustizia del comune di Torino alla fine del Trecento. Il sistema probatorio, la pena e la sua negoziazione*, in *Bollettino storico-bibliografico subalpino*, 109, 2011, p. 497-566.
- Magnani 2014 = M. Magnani, *I conflitti dei governati a Torino alla fine del Trecento*, in *Bollettino storico-bibliografico subalpino*, 2014, 2, p. 447-483.
- Maire Vigueur – Paravicini Bagliani 1991 = J.-Cl. Maire Vigueur, A. Paravicini Bagliani (a cura di), *La parola all'accusato*, Palermo, 1991.

- Maire Vigueur 1991 = J.-Cl. Maire Vigueur, *Giudici e testimoni a confronto in Maire Vigueur – Paravicini Bagliani 1991*, p. 105-123.
- Maire Vigueur 1995 = J.-Cl. Maire Vigueur, *Révolution documentaire et révolution scripturaire: le cas de l'Italie médiévale*, in *Bibliothèque de l'École des Chartes*, 153, 1995, p. 177-185.
- Martines 1972 = L. Martines (a cura di), *Violence and Civil Disorder in Italian Cities, 1200-1500*, Berkeley, 1972.
- Meccarelli 1998 = M. Meccarelli, *Arbitrium. Un aspetto sistematico degli ordinamenti giuridici in età di diritto comune*, Milano, 1998.
- Milani 2003 = G. Milani, *L'esclusione dal Comune. Conflitti e bandi politici a Bologna e in altre città italiane tra XII e XIV secolo*, Roma, 2003.
- Morsel 2002 = J. Morsel, *Violence*, in C. Gauvard, A. de Libera, M. Zink (a cura di), *Dictionnaire du Moyen Âge*, Parigi, 2002, p. 1457-1459.
- Muchembled 2008 = Robert Muchembled, *Une histoire de la violence*, Parigi, 2008.
- Nicolaj 2004 = N. Nicolaj (a cura di), *La diplomatica dei documenti giudiziari. Dai placiti agli acta (secc. XII-XV)*, X^e Congrès international de la Commission internationale de diplomatique (Bologne, 12-15 sept. 2001), Città del Vaticano, 2004.
- Nolde 2017 = D. Nolde (a cura di), *Sexuelle Gewalt gegen Kinder / Sexual Violence against Children*, OEZG (Österreichische Zeitschrift für Geschichtswissenschaft), in *Austrian Journal of Historical Studies*, 28-3, 2017.
- Orlando 2018 = E. Orlando, *Cultura patriarcale e violenza domestica*, in Esposito – Franceschi – Piccinni 2018, p. 13-36.
- Perrot 1975 = M. Perrot, *Délinquance et système pénitentiaire en France au XIX^e siècle*, in *Annales ESC*, 1, janv.-fév., 1975, p. 67-91.
- Panero 1990 = I. F. Panero, *Fonti e studi su istituzioni giudiziarie, giustizia e criminalità nel Piemonte e nella Valle d'Aosta del basso Medioevo*, in *Ricerche storiche*, XX, 2-3, 1990, p. 467-487.
- Prosperi 2005 = A. Prosperi, *Dare l'Anima. Storia di un infanticidio*, Torino, 2005.
- Quaderni storici* 1987 = *Quaderni storici, Fonti criminali e storia sociale*, 66, 1987.
- Ricerche Storiche* 1988 = *Ricerche Storiche*, XVIII-1, 1988.
- Rizzo 1999 = V. Rizzo, *Giustizia e società a Viterbo nel XV secolo (da una ricerca sui registri dei malefici)*, in *Biblioteca e società*, 38, 3-4, 1999, p. 47-50, http://www.bibliotecaviterbo.it/biblioteca-e-societa/1999_3-4/Rizzo.pdf.
- Sbarbaro 2005 = M. Sbarbaro, *Le delibere dei Consigli dei Comuni cittadini italiani (secoli XIII-XIV)*, Roma, 2005.
- Sbriccoli 1988 = M. Sbriccoli, *Fonti e fonti Giudiziarie giuridiche. Riflessione sulla fase attuale degli studi di storia del crimine e della giustizia* in *Studi Storici*, 29, 2, 1988, p. 491-50.
- Sbriccoli 1991 = M. Sbriccoli, «Tormentum idest torquere mentem». *Processo inquisitorio e interrogatorio per tortura nell'Italia comunale*, in Maire Vigueur – Paravicini Bagliani 1991, p. 17-41.
- Sbriccoli 1998 = M. Sbriccoli, *Vidi communiter observari. L'emersione di un ordine penale pubblico nelle città italiane del secolo XIII*, in *Quaderni fiorentini*, XXVII, 1998, p. 231-268.

- Sbriccoli 2004 = M. Sbriccoli, *Deterior est condicio foeminarum. La storia della giustizia penale alla prova dell'approccio di genere*, in G. Calvi (a cura di), *Innesti. Donne e genere nella storia sociale*, Roma, 2004, p. 73-91.
- Sbriccoli 2007 = M. Sbriccoli, *Justice négociée, justice hégémonique: l'émergence du pénal public dans les villes italiennes des XIII^e et XIV^e siècles*, in Chiffolleau – Gauvard – Zorzi 2007, p. 389-421.
- Schioppa 1981 = S. Schioppa, *Le fonti giudiziarie per una ricerca sulla criminalità a Perugia nel Duecento*, in *Ricerche su Perugia tra Due e Quattrocento*, Perugia, 1981, p. 59-144.
- Tamba 1998 = G. Tamba, *Una corporazione per il potere. Il notariato a Bologna in età comunale*, Bologna, 1998.
- Tanzini 2012 = Lorenzo Tanzini, *Pratiche giudiziarie e documentazione nello Stato fiorentino tra Tre e Quattrocento*, in Giorgi – Moscadelli – Zarrilli 2012, p. 785-832.
- Tanzini 2014 = Lorenzo Tanzini, *A Consiglio. La vita politica nell'Italia dei comuni*, Roma, 2014
- Vallerani 1990 = M. Vallerani, *Conflitti e modelli procedurali nel sistema giudiziario comunale registri di processi di Perugia bella seconda metà del XIII secolo*, in *Società e storia*, anno XII-48, 1990, p. 267-299.
- Vallerani 1991 = M. Vallerani, *Il sistema giudiziario del comune di Perugia*, Perugia 1991.
- Vallerani 1993 = M. Vallerani, *L'amministrazione della giustizia a Bologna in età podestarile, in Atti e memorie della deputazione di storia patria per le province di Romagna*, XLIII, 1993, p. 291-316.
- Vallerani 2001 = M. Vallerani, *Il potere inquisitorio del podestà. Limiti e definizioni nella prassi bolognese di fine Duecento*, in G. Barone, L. Capo, S. Gasparri (a cura di), *Studi sul Medioevo per Girolamo Arnaldi*, Roma, 2001, p. 379-417.
- Vallerani 2005 = M. Vallerani, *La giustizia pubblica medievale*, Bologna, 2005.
- Vallerani 2012 = M. Vallerani, *Giustizia e documentazione a Bologna in età comunale (secoli XIII-XIV)* in Giorgi – Moscadelli – Zarrilli 2012, p. 292-294.
- Vise 2015 = M. Vise, *The Threat of the Tongue: Illicit Speech in Late Medieval Italy, 1250-1450*, tesi di dottorato, Northwestern University, 2015.
- Vitiello 2016 = J. C. Vitiello, *Public Justice and the Criminal Trial in Late Medieval Italy. Reggio Emilia in the Visconti Age*, Leida-Boston, 2016
- Zorzi 1988 = A. Zorzi, *L'amministrazione della giustizia penale nella Repubblica fiorentina. Aspetti e problemi*, Firenze, 1988.
- Zorzi 1989 = A. Zorzi, *Giustizia criminale e criminalità nell'Italia del tardo Medioevo: studi e prospettive di ricerca*, in *Società e storia*, XII, 1989, p. 923-965.
- Zorzi 2001 = A. Zorzi, *Negoziato penale, legittimazione giuridica e poteri nell'Italia comunale*, in Bellabarba – Schwerhoff – Zorzi 2001, p. 13-34.

